

# **Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb)**

## **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

**I**

La legge federale del 22 marzo 2002<sup>2</sup> sugli embarghi è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3 lett. c (nuovo)*

<sup>1</sup> Le misure coercitive possono segnatamente:

- c. prevedere la confisca di averi e risorse economiche, nonché disciplinarne l'ulteriore impiego.

*Art. 2   Competenze del Consiglio federale*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è competente per l'emanazione di misure coercitive.

<sup>2</sup> Esso emana le misure coercitive sotto forma di ordinanza.

<sup>3</sup> Può stabilire deroghe al fine di tutelare interessi svizzeri o sostenere attività umanitarie, in particolare per la fornitura di derrate alimentari, medicinali e mezzi terapeutici.

<sup>4</sup> Può stabilire che le misure coercitive si applichino anche ad atti compiuti all'estero da:

- a. cittadini svizzeri;
- b. persone domiciliate in Svizzera;
- c. persone giuridiche e organizzazioni istituite secondo il diritto svizzero, incluse le loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero.

<sup>1</sup>

<sup>2</sup> RS 946.231

*Art. 4a (nuovo)* Esclusione della responsabilità penale, civile e contrattuale

Chi in buona fede prende provvedimenti in osservanza delle misure coercitive o trasmette spontaneamente all'autorità informazioni che potrebbero essere in rapporto con tali misure non può essere perseguito, a seguito di tali azioni, per violazione del segreto d'ufficio, del segreto professionale o del segreto d'affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.

*Art. 7 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b, e 7 (nuovo)*

<sup>1</sup> Le autorità federali competenti in materia di esecuzione, di controllo, di prevenzione dei reati o di perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti, nonché con organizzazioni o consessi internazionali e coordinare le indagini, se:

- b. le autorità estere, le organizzazioni o i consessi internazionali sono vincolati dal segreto d'ufficio o da un obbligo analogo di mantenere il segreto e garantiscono nel loro campo la protezione contro lo spionaggio industriale; sono fatte salve le disposizioni relative all'informazione del pubblico in merito all'applicazione di sanzioni internazionali.

<sup>7</sup> Conformemente ai capoversi 1–3 e 5, la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>3</sup> sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

*Art. 9* Crimini e delitti

<sup>1</sup> Chiunque intenzionalmente viola disposizioni delle ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 2, la cui violazione è dichiarata punibile, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se il reato è commesso per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 10 cpv. 1, frase introduttiva, e 4*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in sette anni.

*Art. 11*

*Abrogato*

*Art. 12*            **Infrazioni commesse nelle imprese**

<sup>1</sup> Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>4</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo 9, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

*Art. 12a (nuovo)*    **Reati commessi all'estero**

<sup>1</sup> Le disposizioni penali della presente legge sono applicabili anche ad atti commessi all'estero di cui all'articolo 2 capoverso 4.

<sup>2</sup> Il perseguimento penale di reati commessi all'estero è ammesso solo se l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera.

<sup>3</sup> È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale<sup>5</sup>.

*Art. 13 cpv. 2*

<sup>2</sup> Nella misura in cui l'impiego non è disciplinato da misure coercitive secondo la presente legge, gli oggetti e i valori patrimoniali confiscati nonché l'eventuale ricavo della loro realizzazione sono devoluti alla Confederazione, fatta salva la legge federale del 19 marzo 2004<sup>6</sup> sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.

*Art. 14*            **Giurisdizione, obbligo di denuncia**

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni contro la presente legge sottostanno alla giurisdizione penale federale.

<sup>2</sup> Le autorità federali preposte al controllo, gli organi di polizia cantonali e comunali, nonché le autorità doganali sono tenuti a denunciare al Ministero pubblico della Confederazione le infrazioni alla presente legge che hanno accertato o di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

**II**

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

4    **RS 313.0**

5    **RS 311.0**

6    **RS 312.4**

III

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

## **Modifica del diritto vigente**

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Legge del 13 dicembre 1996<sup>7</sup> sul materiale bellico**

#### *Ingresso*

visti gli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>8</sup>,

#### *Art. 15 cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 3*

<sup>1</sup> Chiunque, su territorio svizzero, intenda procurare materiale bellico per un destinatario all'estero, senza gestire una propria officina di produzione di materiale bellico in Svizzera, deve essere titolare di un'autorizzazione di principio secondo l'articolo 9 e di un'autorizzazione di mediazione per ogni singolo caso.

<sup>1bis</sup> Devono essere titolari soltanto di un'autorizzazione di mediazione, a condizione che la mediazione sia effettuata dall'estero:

- a. i cittadini svizzeri;
- b. le persone domiciliate in Svizzera;
- c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora la mediazione avvenga su loro incarico o su loro istruzione, oppure attraverso una delle loro stabili organizzazioni giuridicamente dipendenti all'estero.

<sup>3</sup> Chiunque, a titolo di mediatore professionale, procura a destinatari all'estero armi da fuoco secondo la legislazione sulle armi, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni ottiene un'autorizzazione di mediazione solo se fornisce la prova che dispone di una corrispondente patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

#### *Art. 16a cpv. 1, 1<sup>bis</sup> (nuovo) e 3*

<sup>1</sup> Chi dal territorio svizzero commercia in materiale bellico all'estero, senza gestire in Svizzera una propria officina di produzione di materiale bellico, necessita, oltre che di un'autorizzazione di principio ai sensi dell'articolo 9, di una patente di commercio per ogni singolo caso.

<sup>1bis</sup> Devono essere titolari soltanto di una patente di commercio, a condizione che il commercio sia esercitato dall'estero:

<sup>7</sup> RS 514.51

<sup>8</sup> RS 101

- a. i cittadini svizzeri;
- b. le persone domiciliate in Svizzera;
- c. le aziende con sede o domicilio in Svizzera, qualora il commercio avvenga su loro incarico o su loro disposizione, oppure attraverso una delle loro filiali giuridicamente dipendenti all'estero.

<sup>3</sup> Chi dal territorio svizzero commercia all'estero in armi da fuoco, relative parti, accessori, munizioni o elementi di munizioni secondo la legislazione sulle armi ottiene la patente di commercio solo se fornisce la prova che dispone di una patente di commercio di armi conformemente alla legislazione sulle armi.

*Art. 33 cpv. 1 frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>5</sup> Ove si tratti di mediazione e commercio è parimenti punibile l'infrazione commessa all'estero. Il perseguimento penale è ammesso solo se l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero, oppure se a causa di tale reato è estradato in Svizzera. È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale<sup>9</sup>.

*Art. 34 cpv. 1, frase introduttiva, 2, 3 e 5 (nuovo)*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter far valere una deroga giusta l'articolo 7 capoverso 2:

<sup>2</sup> Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

<sup>5</sup> È applicabile l'articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale<sup>10</sup>.

*Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3*

<sup>1</sup> È punito con la pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l'articolo 8a capoverso 2:

<sup>2</sup> Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se il reato è commesso per negligenza, è prevista la pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria.

<sup>9</sup> RS 311.0

<sup>10</sup> RS 311.0

*Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva, e 4*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in sette anni.

*Art. 37* Infrazioni commesse nelle aziende

<sup>1</sup> Alle infrazioni commesse nelle aziende è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>11</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> Se in un'azienda, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi degli articoli da 33 a 35, l'azienda è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

*Art. 42 cpv. 6 (nuovo)*

<sup>6</sup> Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>12</sup> sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

## **2. Legge federale del 21 marzo 2003<sup>13</sup> sull'energia nucleare**

*Art. 88 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Chiunque in tal modo causa scientemente un pericolo per la vita o la salute di un numero elevato di persone o per la proprietà altrui di notevole valore, è punito con pena detentiva non inferiore a un anno. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena detentiva fino tre anni o una pena pecuniaria.

*Art. 89 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>11</sup> RS 313.0

<sup>12</sup> RS 172.021

<sup>13</sup> RS 732.1

<sup>3</sup> Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 90 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

<sup>3</sup> Chiunque intenzionalmente effettua senza autorizzazione o licenza altre operazioni che, secondo la presente legge o un'ordinanza di esecuzione, sono soggette ad autorizzazione o licenza è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una multa fino a 100 000 franchi.

*Art. 91 cpv. 1, frase introduttiva, e 2*

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 92*            **Abbandono del possesso**

<sup>1</sup> Chiunque abbandona intenzionalmente il possesso di materiali nucleari o di scorie radioattive senza esserne autorizzato è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Se l'atto è stato compiuto per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

*Art. 93 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

*Art. 94*    **Infrazioni commesse nelle imprese**

<sup>1</sup> Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>14</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>2</sup> Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi degli articoli 88–92, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

<sup>14</sup> RS 313.0



**Art. 96** Prescrizione di contravvenzioni

Le contravvenzioni si prescrivono in sette anni.

**Art. 99** Rapporto con il Codice penale

Del rimanente, alla confisca secondo gli articoli 97 e 98 sono applicabili gli articoli 69–72 del Codice penale<sup>15</sup>.

**Art. 103, rubrica, nonché cpv. 6 (nuovo)**

Assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere

<sup>6</sup> Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>16</sup> sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o consessi internazionali.

### **3. Legge del 13 dicembre 1996<sup>17</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego**

*Ingresso*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>18</sup>,

**Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3**

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

<sup>2</sup> Nei casi gravi la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.

**Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 4**

<sup>1</sup> È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

<sup>4</sup> L'azione penale si prescrive in sette anni.

**Art. 16** Infrazioni commesse nelle imprese

<sup>1</sup> Alle infrazioni commesse nelle imprese è applicabile l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>19</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>15</sup> RS 311.0

<sup>16</sup> RS 172.021

<sup>17</sup> RS 946.202

<sup>18</sup> RS 101

<sup>19</sup> RS 313.0

<sup>2</sup> Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un reato ai sensi dell'articolo 14, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche con una multa fino a cinque milioni di franchi qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un tale reato.

*Art. 18 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni ai sensi degli articoli 14 e 15 sottostanno alla giurisdizione penale federale. Le infrazioni di cui all'articolo 15a possono essere perseguite e giudicate nell'ambito della stessa procedura.

<sup>1bis</sup> Le infrazioni di cui all'articolo 15a sono perseguite e giudicate conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974<sup>20</sup> sul diritto penale amministrativo; è fatto salvo il capoverso 1.

*Art. 20 cpv. 6 (nuovo)*

<sup>6</sup> Conformemente ai capoversi 1–4, la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>21</sup> sulla procedura amministrativa non è applicabile alla comunicazione di informazioni ad autorità estere, organizzazioni o commissioni internazionali.

<sup>20</sup> RS 313.0

<sup>21</sup> RS 172.021

